



I. C. S. "LEONARDO DA VINCI - GIOSUE' CARDUCCI"
Via Ferdinando Di Giorgi, 48 – 90145 – Palermo - TEL. 091 7285170
e-mail: paic8ak004@istruzione.it -sito web: www.icdavincicarducci.edu.it

Circolare n 126

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Genitori degli Alunni
Al Medico competente
Al RSPP
Al RLS
All'Albo Sicurezza
Al Sito web

Oggetto: D.L. 26/11/2021 n.172 e obbligo vaccinale per il personale scolastico – Nuove Disposizioni

Si invia in allegato il Decreto-legge 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito,** la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito,** o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione,** la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L.

52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Per quanto sopra si sintetizzano di seguito i provvedimenti emanati:

Obbligo vaccinale e terza dose

Va ricordato che il decreto legge prevede di estendere l'obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Obbligo nuove categorie per le quali si estende l'obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre

Le nuove categorie coinvolte saranno:

- Personale amministrativo della sanità;
- Docenti e personale amministrativo della scuola;
- Militari;
- Forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico;

Validità del green Pass

La validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. Si fa presente che l'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.

Green Pass rafforzato

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

- Spettacoli;
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

- È già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- Aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
- Se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

A scuola tra vecchia e nuova normativa

Tutti gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso chirurgica (ad eccezione per la scuola dell'infanzia, per la quale continuano a valere le disposizioni normative precedenti). **Non è ammesso** l'ingresso dei genitori a scuola, salvo casi straordinari. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola e il personale addetto alla portineria di far rispettare tale disposizione.

Materiale didattico

Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell'infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. Il materiale didattico e gli arredi, per ogni ordine di scuola, deve essere essenziale anche per permettere ai CC. SS. una corretta sanificazione dei locali.

Utilizzo dei servizi igienici

I docenti provvederanno a mandare gli alunni in bagno, uno alla volta, a seconda della necessità. I collaboratori scolastici sorveglieranno che tutto sia svolto in maniera regolare. E' importante effettuare un ricambio dell'aria nell'aula, spalancando le finestre, **possibilmente ogni ora**, e ogni qual volta sia ritenuto necessario e possibile in base agli eventi e alle condizioni metereologiche.

Norme igieniche

Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Per l'accesso ai bagni e agli spazi comuni è obbligatorio l'uso della mascherina, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta. Le bottiglie d'acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome e conservate nei propri zaini. **Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.**

Arredo scolastico

I banchi Arredo devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule; i docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e l'uscita, che possono variare da classe a classe. E' obbligo dei genitori misurare la temperatura corporea dei minori ogni mattina, prima dell'ingresso a scuola; la scuola invece, si riserverà di misurare la temperatura a campione, in qualche classe o laddove necessario

Vietato andare a scuola con sintomi riconducibili al Covid

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che presentino uno o più dei seguenti sintomi: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, diarrea, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale

L'alunno con sintomi a scuola

Tenuto conto del nostro Protocollo, qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche, in zona bianca saranno possibili, a condizione di permanere in aree dello stesso colore bianco. Le attività dovranno essere effettuate rispettando rigorosamente i protocolli sanitari e di prevenzione. Le uscite didattiche sono consentite a classi singole e secondo quanto previsto nel Regolamento e nel Protocollo Covid d'Istituto

Le lezioni di educazione fisica

Per le lezioni di educazione fisica, in zona bianca **all'aperto** nessun dispositivo, ma distanziamento di almeno 2 metri; possibili i giochi di squadra, ma al chiuso meglio privilegiare le attività individuali. In zona gialla e arancione, è raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. Nel caso di canti devono essere rigorosamente indossate le mascherine

Gli accordi con soggetti esterni sono considerabili solo in zona bianca, alle condizioni prescritte dal CTS.

Palermo, 07/12/2021



La Dirigente Scolastica Reggente

Prof. ssa Ilaria Virciglio

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993